

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 556)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1964 (V. Stampato n. 1104)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CORONA)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1964*

**Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

Per la copertura degli oneri dei propri bilanci al 30 giugno 1964, gli enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del tea-

tro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, nonchè l'Istituzione dei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari sono ulteriormente autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 3 miliardi.

Art. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, accerterà la consistenza degli oneri indicati all'articolo 1 e comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 luglio 1965.